

## Ufficio Tributi

# Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) - Anno 2019

## Versamento I rata

### Il Funzionario designato per la gestione della tassa sui rifiuti indivisibili (TASI)

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni ed integrazioni;  
 Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni ed integrazioni;  
 Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni ed integrazioni;  
 Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni ed integrazioni;  
 Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni;  
 Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, che ha istituito la I.U.C., articolata in tre componenti;  
 Visto in particolare l'art. 1, comma 669 e succ., della legge richiamata che introduce la TASI quale componente I.U.C.;  
 Visto il D.L. n. 16/2014 e s.m.i.;  
 Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;  
 Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e s.m.i.;  
 Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.;  
 Visto l'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006;  
 Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97;

### informa:

### ► VERSAMENTI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2019

Il versamento della I rata d'imposta per l'anno 2019 deve essere effettuata (il 16 giugno cade di domenica) entro il

**17 giugno 2019**

Il presupposto oggettivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili, mentre sono esclusi i terreni agricoli e l'abitazione principale, purché non inclusa in categoria catastale A/1, A/8 e A/9. Oltre al proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione; del superficiario; dell'enfiteuta, è soggetto passivo il locatario finanziario, il concessionario nel caso di concessione su aree demaniali e qualora non vi sia conduzione diretta, anche dall'utilizzatore, ad esclusione delle locazioni di durata inferiore a sei mesi. In presenza di multiproprietà o di centri commerciali integrati il soggetto passivo è l'amministratore.

L'imposta deve essere versata per l'anno in corso in due rate:

- la prima rata **entro il 17 giugno** (il 16 cade di domenica),
- la seconda rata **entro il 16 dicembre**.

Quando l'immobile non è condotto direttamente dal possessore la TASI va versata anche dall'utilizzatore.

Le aliquote da applicare nell'anno 2019, approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 23.04.2019, sono le seguenti:

- Abitazione principale, fabbricati assimilati e pertinenze .....	0,00 per mille,
- Abitazione principale e pertinenze di lusso (A/1, A/8 e A/9) .....	2,00 per mille,
- Aree fabbricabili. <b>ESCLUSE CAT. D e F</b> .....	2,00 per mille,
- Fabbricati in comodato a parenti di 1° grado .....	2,00 per mille,
- Fabbricati produttivi. ....	2,00 per mille,
- Fabbricati rurali ad uso strumentale CAT. D/10. ....	1,00 per mille,
- Fabbricati rurali ad uso abitativo CAT. A/6. ....	2,00 per mille.

Le quote dell'utilizzatore e del titolare di diritto reale di godimento sono così ripartite:

% TASI a carico	
% Utilizzatore	% Proprietario
20	80

### ► Il CODICE CATASTALE del COMUNE E' L010

### ► I CODICI TRIBUTO da utilizzare per il versamento sono i seguenti:

DESCRIZIONE	CODICI TRIBUTO	DESCRIZIONE	CODICI TRIBUTO
TASI - abitazione principale e pertinenze	3958	TASI - aree fabbricabili	3960
TASI - fabbricati rurali ad uso strumentale	3959	TASI - altri fabbricati	3961

### ► ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Per abitazione principale, purché inclusa in categoria A/1, A/8 e A/9, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

La base imponibile è determinata rivalutando la rendita catastale del 5%, ed applicando i moltiplicatori previsti all'art. 13, c. 4 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.

### ► Si rammenta che i terreni agricoli sono esclusi dalla TASI.

### ► MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il pagamento del tributo è effettuato mediante il modello F24 ed F24 semplificato, utilizzando i codici tributo previsti con risoluzione ministeriale n.46/2014 oppure utilizzando l'apposto bollettino di conto corrente postale centralizzato.

Data  
01.06.2019

Il Funzionario Responsabile  
Dott.ssa Laura Isernio